



# COMUNE DI MORRO D'ORO

PROVINCIA DI TERAMO

## ORIGINALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 28/12/2023

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20,  
D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2022 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventitre, il giorno ventotto del mese di Dicembre dalle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta sessione straordinaria pubblica di prima convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:

COGNOME E NOME		PRESENTE
SINDACO	SULPIZII ROMINA	SI
CONSIGLIERE	DI SANTE ANDREA	--
CONSIGLIERE	DEL NIBLETTO GIOVANNI	SI
CONSIGLIERE	METTIMANO CLAUDIO	SI
CONSIGLIERE	PAGNOTTELLA DESOLINA	--
CONSIGLIERE	D'AMBROSIO VALENTINA	SI
CONSIGLIERE	DE LUCA RENATO	SI
CONSIGLIERE	COLLEVECCHIO GIORDANO	SI
CONSIGLIERE	INTELLINI ANDREA	SI
CONSIGLIERE	MAIORANI VALERIA	SI
CONSIGLIERE	POLIANDRI ELEONORA	SI
CONSIGLIERE	SAVINI VINCENZO	SI
CONSIGLIERE	MARZIANI PATRIZIA	--

Presenti n° 10 Assenti n° 3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a, il Segretario Comunale DI PATRIZIO MATTEO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SULPIZII ROMINA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

Introduce il Sindaco/Presidente. Si riconfermano le partecipate del Comune di Morro D'Oro: Ruzzo Reti S.p.A. (In House) con una quota di partecipazione del 2.27% - Cirsu S.p.A. società interessata da procedura di liquidazione giudiziale – ASMEL Consortile con quota di partecipazione dello 0,08%. Ed infine la società consortile G.A.L. Terre Verdi – quota di partecipazione dello 0,86%, che in tale occasione viene meramente citata in quanto non oggetto di obbligo di ricognizione ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016.

Chiede se vi siano interventi in merito.

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (T.U.S.P.), e in particolare l'art. 20, il quale recita:

*“1. ... le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ...*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

**ATTESO:**

- Che il Piano di razionalizzazione persegue l'obiettivo di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa nonché il buon andamento dell'azione amministrativa;
- che il criterio di legittimità, che consente il mantenimento delle partecipazioni societarie viene individuato dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. nell'attività svolta dalla società medesima, per poi indagare su elementi economici e organizzativi dello strumento societario;
- Che la Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con la deliberazione n. 77 del 10 giugno 2020 rileva che ai fini del mantenimento della

partecipazione gli Enti dovranno valutare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 4, del D.Lgs. n. 175/2016, ossia i cosiddetti "vincolo di scopo" e "vincolo di attività";

- Che l'art. 4 comma 1, focalizzando l'attenzione sul tipo di attività rientrante nell'oggetto sociale, precisa che tali attività devono essere "strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali" (vincolo di scopo). L'art. 4, comma 2, prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività elencate nel comma stesso (vincolo di attività), come riportate al par. 2 della presente relazione e che a tal fine (sempre Corte dei Conti Lombardia, Sezione Controllo, con la deliberazione n. 160 del 17 aprile 2019) *"non è sufficiente che la partecipazione sia idonea a garantire il perseguimento di finalità istituzionali dell'ente, ma la stessa deve essere a tal fine indispensabile"*.

#### **CONSIDERATO:**

- Che la Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei Conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- Che, quindi, questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2022;

**CONSIDERATO**, inoltre, che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

#### **RICHIAMATI:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, L. 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.6 del 23.04.2015;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 36 del 29.12.2022;

**CONSIDERATO** che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO** che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del D.L. n. 90/2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, comma 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, comma 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di Amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del decreto correttivo;
  - e) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - f) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO**, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di ..... e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite

procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli Enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, e alla struttura di cui all'art. 15, T.U.S.P.

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica **ALLEGATO A)** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti :

Favorevoli 7

Astenuti 3 Savini, Poliandri, Maiorani;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

#### **DELIBERA**

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2022** delle società in cui il Comune di Morro D'Oro detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'**ALLEGATO B)**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'**ALLEGATO B)**;
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20, comma 3, del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale, con separata votazione espressa nei termini che seguono: Con voti:

Favorevoli 7

Astenuti 3 Savini, Poliandri, Maiorani;

#### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERE DELLA PROPOSTA N. 980 DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 20/12/2023**

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 AL 31.12.2022 - APPROVAZIONE

---

**REGOLARITA' TECNICA** (art.49 del T.U., comma 1<sup>^</sup>. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

---

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Morro d'Oro, li 20/12/2023.

IL RESPONSABILE : DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

---

---

**REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA**

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Morro D'Oro, li 20/12/2023

IL RESPONSABILE : DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

---

---

**LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Il Presidente  
SULPIZII ROMINA

Il Segretario Comunale  
DI PATRIZIO MATTEO

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione

È stata pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno \_\_\_\_\_  
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1<sup>^</sup>, del T.U. n. 267/2000)

È stata comunicata ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Morro D'Oro, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DI PATRIZIO MATTEO

---

**E S E C U T I V I T A'**

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023,  
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Morro D'Oro, li 28/12/2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
DI PATRIZIO MATTEO

---



**Allegato A)**

*COMUNE DI MORRO D'ORO*

**PROVINCIA DI TERAMO**

**Ricognizione periodica  
delle partecipazioni pubbliche  
(art. 20, comma 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

**Relazione tecnica**

**Indice generale**

1. INTRODUZIONE .....
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

## 1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *"processo di razionalizzazione"* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Morro D'Oro, con atto del Consiglio comunale n. 6 del 23.04.2015, approvava il *"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28.09.2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Considerato di dover aggiornare la ricognizione delle partecipate possedute dal Comune di Morro d'Oro alla data del 31.12.2022 emergono le seguenti considerazioni:

#### **1. SOCIETA' RUZZO RETI S.p.A.**

ENTE	% quota di partecipazione	Importo	Attività
<i>Ruzzo Reti spa</i>	2,2727%	2.832.694,73 €	Gestisce per

		affidamento in house il servizio idrico integrato formato dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, accumulo e distribuzione di acqua ad usi civili ed ind.li di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ex ATO Provinciale n. 5 oggi ERSI (Ente Regionale servizio Idrico Abruzzo)
--	--	--

La quota di partecipazione, è invariata rispetto agli anni precedenti.

L'importo della quota di partecipazione è calcolato sul patrimonio netto risultante dal Bilancio della società Ruzzo Reti spa al 31.12.2022 approvato in data 09.05.2023, che è pari ad €124.640.064,00. Tale quota si differenzia da quella riportata sul conto di bilancio dell'Ente approvato con delibera di C.C. n. 13 in data 31.05.2023 pari ad € 2.829.329,45 che è stato calcolato sul patrimonio netto della società Ruzzo Reti S.p.A. al 31.12.2021.

La società RUZZO RETI S.p.A. non è alienabile in quanto :

trattasi di società in house che persegue un interesse di carattere generale (gestione del servizio idrico integrato) per la quale non si verifica alcuna delle condizioni esplicitate dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016.

## 2. SOCIETA' CIRSU S.p.A. in fallimento

*La società si occupava della gestione del servizio rifiuti. E' stata dichiarata fallita in data 10/09/2015 dal Tribunale di Teramo al n. 91/2015 reg.fall. .*

*Nel corso del 2022, nell'ambito delle operazioni di liquidazione della massa attiva fallimentare, è stato aggiudicato il maggior cespite, costituito dal ramo d'azienda "Polo Cirsu" al prezzo di € 19.000.000,00. Con decreti G.D. del 24.09.2023 e 24.10.2023, vi è stato il primo riparto parziale con il pagamento/assegnazione di tutti i crediti in prededuzione inseriti nello Stato Passivo Esecutivo. Al Comune (creditore n. 96 S.P.), è stata assegnata la somma di € 8.699,83 (di cui €126,83 a titolo di interessi). Contemporaneamente l'Ente, in qualità di socio è debitore per € 9.853,03. Operate le debite compensazioni in data 18/12/2023, si è provveduto a saldare il debito per € 1.153,20, richiesto dalla curatela fallimentare.*

ENTE	% quota di partecipazione	di	Importo	Attività
Cirsu spa in fallimento	16,6%		IN FALLIMENTO	Gestione del ciclo rifiuti, amministrazione delle reti, degli impianti e di altre dotazioni patrimoniali acquisiti in proprietà

La società CIRSU è in fallimento e non essendo ancora conclusa la procedura concorsuale l'Amministrazione attenderà il suo termine prima di procedere con le opportune azioni. La partecipazione è stata già svalutata.

### 3. SOCIETA' Consortile Gal Terreverdi Teramane S.C.C.C. a R.L.

La modifica normativa contenuta nell'art.1 comma 724 della legge n.145/2018 ha stabilito che le disposizioni in merito alla razionalizzazione periodica delle partecipate non si applicano ai gruppi di azioni locali (GAL). Di conseguenza tale partecipazione non è da inserire nel piano di razionalizzazione. La presente società viene quindi riportata solo a titolo informativo:

ENTE	% quota di partecipazione	Importo	Attività
SOCIETA' Consortile GAL Terreverdi Teramane S.C.C.C. a R.L	0,986%	€ 1.330,29	La società opera nell'ambito dello sviluppo del territorio rurale dei comuni della Regione Abruzzo

L'importo della quota di partecipazione è calcolato sul patrimonio netto risultante al 31.12.2022 al bilancio dell'ente Gal Terreverdi Teramane Soc. c.c. a r.l., pari ad €134.918,00. Tale quota si differenzia da quella riportata sul conto di bilancio dell' Ente approvato con delibera di C.C. n. 13 in data 31.05.2023 pari ad € 1.349,17 che è stato calcolato sul patrimonio netto della società Consortile Gal al 31.12.2021 .

*La società si occupa di rafforzare lo sviluppo a lungo termine del territorio con l'attuazione di strategie di sviluppo locale con riferimento sia alle imprese che agli enti locali. La società è stata costituita in data 25/11/2016 , l'inizio dell'attività risale alla data del 01.06.2019. Le attività del GAL sono sostenute mediante il finanziamento della SSL (Strategia di sviluppo Locale) ed altre linee di finanziamento (esterni all'Ente locale) come si rileva dalla Nota integrativa .*

La società GAL Terreverdi Teramane S.C.C. a R.L non è alienabile in quanto :

trattasi di società in house che realizza servizi di interesse generale per gli enti associati e le imprese per la promozione e lo sviluppo del territorio e per la quale non si verifica alcuna delle condizioni esplicitate dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016.

### 4. ASMEL Società Consortile a Responsabilità Limitata

La partecipazione in ASMEL consortile scarl è stata acquistata in data 26.06.2018 con delibera di C.C. n. 19 per lo svolgimento della funzione dei servizi di committenza. La partecipazione del Comune di Morro d'Oro al 31.12.2018 era pari ad € 542,70 corrispondente al 0,129% del capitale sociale di € 421.802,10.

Trattandosi di società a capitale variabile la quota di partecipazione è soggetta a variazioni. Di seguito i valori riferiti al 31/12/2022.

ENTE	% quota di partecipazione	Importo	Attività
SOCIETA' Consortile ASMEL a responsabilità limitata	0,078 %	€ 2.245,03	Società di committenza in house dei Comuni Soci ASMEL

L'importo della quota di partecipazione è calcolato sul Patrimonio Netto risultante dal bilancio della società Asmel Consortile al 31.12.2022, pari ad €2.878.240,00. Tale quota si differenzia da

quella riportata sul conto di bilancio dell' Ente approvato con delibera di C.C. n. 13 in data 31.05.2023 pari ad € 560,79 che è stato calcolato sul patrimonio netto della società Consortile GAL al 31.12.2021.

- La società ASMEL s.c.a.r.l. non è alienabile in quanto :

trattasi di società in house che realizza servizi di committenza per gli enti associati ad ASMEL la cui partecipazione è stata acquisita in data 27/07/18 allo scopo di consentire all'ente di operare all'interno di una centrale di committenza per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi dell'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Ai sensi del TUSP D. Lgs. 175/2016 art. 2 comma 4 lettera e) gli enti possono acquisire o mantenere partecipazioni in società che svolgono servizi di committenza. ASMEL s.c.a.r.l. inoltre non si trova in alcuna delle condizioni per la razionalizzazione obbligatoria esplicitate dal comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs.175/2016.

La società Asmel scarl deteneva una partecipazione del 90% in ASMEA srl la cui attività era " Riqualficazione gestione valorizzazione immobili EELL, società costituita nel 2020.

Da luglio del 2022 la partecipazione è stata dismessa.

## 2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo

controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto). Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari.

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

### **3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE**

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.12.2022 questo Comune ha provveduto ad effettuare, la ricognizione annuale delle partecipazioni al 31.12.2022 .

### **4. CONCLUSIONI**

La ricognizione effettuata *non prevede* un nuovo piano di razionalizzazione.

Morro D'Oro, li 20.12.2023

Il Responsabile  
D.ssa Giorgini Leda Elena